

**OPERAZIONI STRAORDINARIE**

---

***Scissione elusiva? No grazie***

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Molti luoghi comuni circondano il **reddito** di **impresa** e talora le false credenze coinvolgono anche i professionisti. Un'operazione vituperata è proprio la **scissione non proporzionale** ossia quella in cui vengono attribuiti ai soci quote delle società beneficiarie con carature diverse rispetto a quelle detenute nella società scissa. La forma per così dire "più spinta" è forse la **scissione asimmetrica** dove, ad esempio, a fronte di una partecipazione detenuta da due soci al 50% ciascuno, si realizzano due società dove gli stessi soci acquisiscono una **partecipazione totalitaria** in una singola società.

Innanzitutto va evidenziato come l'operazione sia stata pienamente **sdoganata dall'Agenzia delle Entrate** quando ha ad oggetto società con **rami di azienda**. Infatti, nella [\*\*R.M. 22.3.2007 n. 56\*\*](#) viene separata l'attività di riparazione di autovetture da quella di verniciatura in modo che ciascuno dei due soci possa operare in totale autonomia. La scissione non proporzionale è posta in essere a causa di **profondi e insanabili dissidi** tra i **soci** i quali intendono, di comune accordo, **separare** e proseguire **in maniera autonoma** le rispettive attività ognuno con propri clienti e con l'utilizzo di propri mezzi e distinte attrezzature.

L'operazione non si qualifica come **elusiva** a condizione che non sia preordinata a creare **contenitori**.

Il problema emerge in ipotesi di **società** meramente **immobiliari**. In questo caso le **conclusioni** dell'Amministrazione sono diametralmente **opposte**. La [\*\*R.M. 9.1.2006 n.5/E\*\*](#) precisa che l'operazione si considera elusiva per le seguenti criticità:

- **l'unipersonalità** delle società beneficiarie;
- la **ristretta base familiare** della Sas;
- la **gestione** degli **immobili** di tipo meramente **locatizio**;
- il patrimonio della società scissa che sembra risultare ab inizio **di comodo**;
- l'istanza non è né documentata, né motivata;
- **non** sono evidenziate **nuove strategie imprenditoriali** conseguenti alla scissione e, per le società beneficiarie, forme imprenditoriali di gestione degli immobili trasferiti;
- **non** viene documentato il **dissidio** tra i soci.

Le conclusioni dell'Agenzia paiono sicuramente discutibili in quanto **non esiste** una **norma** che **vieta** questo tipo di **operazioni**. Anzi, oltre 15 anni fa è stato **espunto** quel passaggio dell'allora

art. 123 bis del tuir che sanciva **l'elusività** delle operazioni di **scissione non proporzionali** o che non avevano ad oggetto aziende. La modifica normativa è derivata dall'esigenza di adeguarsi ai **dettami comunitari**.

Altra considerazione attiene al fatto che con la scissione **non** si crea **nessun salto di imposta** in quanto le società coinvolte nell'operazione conservano il costo fiscalmente riconosciuto che avevano in precedenza.

Ad ogni modo la risoluzione offre interessanti spunti in quanto evidenzia le **ragioni** che fanno ritenere **elusiva** l'operazione. Argomentando a contrariis l'Amministrazione riterrà **leccita** la **scissione** ove:

- le società beneficiarie non siano unipersonali;
- la **compagine sociale non** è esclusivamente **familiare**;
- la gestione degli immobili non è di tipo meramente locatizio;
- il patrimonio della società scissa **non** risulta ab inizio **di comodo**;
- l'istanza di interpello è documentata e motivata;
- sono evidenziate **nuove strategie imprenditoriali** conseguenti alla scissione;
- viene **documentato** il **dissidio** tra i soci.

In questa sede vogliamo porre l'accento soprattutto sulla documentazione del **dissidio tra i soci** e sulle **strategie imprenditoriali**. I litigi non mancano ma bisogna aver cura di **farne memoria** in **verbali di assemblea** o di CDA, in mail o raccomandate scambiate tra gli interessati e i professionisti coinvolti, nel ricordare riunioni infuocate.

Per quanto concerne le **strategie imprenditoriali**, si può pensare al caso di qualche socio che intende continuare a **locare** il compendio immobiliare mentre, l'altro socio, ritiene preferibile attuare degli **interventi di recupero** che porteranno a migliori risultati negli anni successivi.